Repubblica italiana Sent. n. 3/2023

in nome del popolo italiano

la corte dei conti

sezione giurisdizionale regionale per la Campania

composta dai Magistrati:

Michele Oricchio Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Alessandra Molina Giudice - Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 73597 R.G., instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti di ..., rappresentato e difeso – giusta procura in calce– dagli Avv.ti Mario D'Urso (c.f. DRSMRA34A27H703O) ed Antonio D'Urso (c.f. DRSNTN69 C011H703G) e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Monteoliveto n. 86, presso l'Avv. Rosa Leggio, i quali legali indicano, ai fini delle comunicazioni e notificazioni di legge il numero di fax 089.220460 e gli indirizzi p.e.c. studioavvdurso@pec.it e avvantoniodurso@pec.it

LETTI l'atto di citazione, gli altri atti e documenti di causa;

CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del giorno 27 ottobre 2022, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, sono presenti il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gianluca Bragò, e l'Avv. Antonio D'Urso per il convenuto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione depositato l'11.05.2022, la Procura Regionale citava in giudizio ... , per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'Università degli ..., della somma di euro 262.478,10 oltre interessi legali e di mora, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, in relazione agli addebiti descritti e contestati nel predetto atto.

La contestazione della Procura traeva origine dall'attività investigativa -denominata "Magistri"- svolta della Guardia di Finanza finalizzata a verificare a campione violazioni dello status giuridico di professori in regime di tempo pieno e di esclusività presso varie facoltà di insegnamento in atenei pubblici.

Nel corso delle relative indagini, a seguito dei controlli effettuati sui professori titolari di partita IVA e di cariche societarie, la Procura riteneva che fossero emersi fatti rilevanti per pervenire ad un addebito di responsabilità amministrativa a carico del prof. ..., professore associato in regime di tempo pieno presso l'Università ... che, in violazione di legge, avrebbe svolto un'attività gestoria incompatibile e un'attività libero professionale in difetto della prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, violando gli obblighi di servizio sullo stesso incombenti nella sua qualità di professore a tempo pieno presso il predetto Ateneo.

Più nello specifico, la procura contestava due distinte voci di danno. Una prima voce di danno principale, pari al totale lordo complessivo dei compensi non riversati e discendente dalla violazione dell'obbligo di riversamento dei compensi ottenuti al lordo a seguito di attività extra istituzionali non previamente autorizzate, benché soggette ad autorizzazione, veniva quantificata in euro 216,729,90.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, l'istruttoria contabile avrebbe disvelato, solo all'esito finale del percorso investigativo, un'attività professionale posta in essere in violazione dell'obbligo di richiedere la prescritta autorizzazione in base all'art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e al regolamento interno d'ateneo dolosamente occultata mediante un atteggiamento intenzionalmente omissivo.

Questo era consistito nella mancata richiesta di autorizzazione relativamente a numerosi incarichi, ad eccezione di una richiesta per ottenere un incarico professionale per 6 mesi per lo svolgimento di consulenza sul comportamento delle fondazioni del Ponte dello Stretto in favore della società "…", richiesta, quest'ultima, che confermerebbe l'intenzionalità delle condotte omissive dolose, e di doloso occultamento, serbate dal prof. ... per le altre tipologie di incarichi professionali soggetti ad autorizzazione ma non autorizzati, in quanto attesterebbe la consapevolezza in capo al docente circa la doverosità nell'attivarsi per ottenere tale autorizzazione preventiva.

Inoltre la Procura precisava che le attività professionali e gestionali spesso descritte quali "consulenze scientifiche", avrebbero dissimulato una vera e propria attività intellettuale di risoluzione di problematiche tecnico-pratiche, a volte accompagnate da verifiche in situ e da assistenza ad operazioni di collaudo, incompatibili rispetto al dovere di esclusività della prestazione da rendere nei confronti dell'amministrazione di appartenenza (quale l'assunzione della qualità di socio fondatore e della qualifica di co-amministratore della ...s.r.l.), indipendentemente dall'opzione di professore a tempo pieno ai sensi del d.p.r. n.3/57, del d.p.r. n.382/1980 e dell'art. 2 del regolamento universitario disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo (incarichi gestionali in società commerciali), ovvero trascurando la circostanza che tali incarichi avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzati (prestazioni di collaudo e consulenze professionali) ai sensi dell'art. 53 commi 7 e 7bis del d.lgs.n.165/2001. Il disvelamento del doloso occultamento sarebbe cronologicamente collocabile all'esito delle investigazioni svolte dalla Guardia di Finanza (21 maggio 2018), o al più alla data del 7 luglio 2017, giorno di deposito della iniziale notizia di danno sempre a cura della Guardia di Finanza.

Gli incarichi professionali non autorizzati sarebbero stati i seguenti (come da descrizione indicata in fattura):

- 1. consulenza scientifica per la modellazione delle fondazioni ponte sullo stretto di Messina (attività svolte nel 2010). Fattura n.1/2011, emessa dalla ... s.r.l. importo lordo euro 23.600,00;
- 2. consulenza scientifica per la modellazione delle fondazioni ponte sullo stretto di Messina (attività svolta nel 2010). Fattura n.1/2012 emessa dalla ... s.r.l. per l'importo lordo di euro 8.555,00;

- 3. consulenza scientifica per la modellazione delle fondazioni ponte sullo stretto di Messina (attività svolta nel 2011). Fattura n.2/2012 emessa dalla ... s.r.l. per l'importo lordo di euro 20.270,00;
- 4. consulenza scientifica per la modellazione delle fondazioni ponte sullo stretto di Messina (attività svolta nel 2010). Fattura n.5/2012 emessa dalla ... s.r.l. per l'importo lordo di euro 5.050,00;
- 5. consulenza scientifica per modellazione fondazioni ponte sullo stretto di Messina (attività svolta nel 2012). Fattura n.1/2013 emessa dalla ... s.r.l. per l'importo lordo di euro 45.000,05;
- 6. consulenza scientifica per modellazione fondazioni ponte sullo stretto di Messina (attività svolta nel 2012). Fattura n.2/2013 emessa dalla ... s.r.l. per l'importo lordo di euro 5.050,00;
- 7. integrazione fatture 1 e 2 2013 addebito contributo Inarcassa relativa alla consulenza scientifica per modellazione fondazioni ponte sullo stretto di Messina (attività svolta nel 2012). Fattura n.5/2013 emessa dalla ... s.r.l. per l'importo lordo di euro 2.138,31;
- 8. fattura n.3/2012, consulenza scientifica e collaudo immobile ad uso opificio industriale in Sarno, alla via ingegno, area PUP lotto n.54 emessa dalla Tecka
- s.r.l. per l'importo lordo di euro 2.120,67;
- 9. fattura n.4/2012 parere scientifico sulla stabilità di area da adibire a parco giochi nel comune di Massa Lubrense per l'importo lordo di euro 2.226,71, pagata con determina di liquidazione del 6.5.2013;
- 10. fattura n.6/2012 consulenza scientifica per modellazione fondazioni Centro ..., emessa dal prof. Ing. Carlo ... per l'importo lordo di euro 10.100,00;
- 11. fattura n.3/2013 acconto consulenza scientifica geotecnica per verifica del progetto esecutivo. Lavoro nuova ... di Levante, per l'importo di euro 11.277,16 emessa da Nuova ... s.c.a.r.l.;

- 12. fattura n.4/2013 consulenza scientifica e verifiche per la paratia del parcheggio di via Bonaventura in Potenza, emessa dalla ... s.r.l. per l'importo lordo di euro 3.854,00;
- 13. fattura n.1/2014, consulenza scientifica per modellazione scavo Stazione Chiaia, Linea 6 Metropolitana di Napoli, emessa da Prof. Ing. Carlo ... per l'importo lordo di euro 16.032,00;
- 14. fattura n.2/2014 acconto consulenza scientifica geotecnica per verifica del progetto esecutivo. Lavoro nuova ... di Levante, per l'importo di euro 21.376,00 emessa da Nuova ... s.c.a.r.l.:
- 15. fattura n.3/2014 consulenza scientifica geotecnica Stazione Centro Direzionale Metropolitana di Napoli, emessa da Prof. Ing. Carlo ... per l'importo lordo di euro 8.016,00;
- 16. fattura n.4/2014 consulenza scientifica per caratterizzazione geotecnica Linea 1 CDN-Capodichino emessa da Prof. Carlo ..., per l'importo lordo di euro 16.032,00;
- 17. fattura n.5/2014 consulenza scientifica Linea 1 CDN-Capodichino emessa da Prof. Carlo ..., per l'importo lordo di euro 16.032,00.

Nella prospettazione attorea, il totale lordo complessivo dei compensi non riversati, costituiva la voce di danno principale, quantificata in euro 216,729,90.

La Procura individuava poi una seconda voce di danno derivante dalla violazione delle regole sul tempo pieno, data dall'assunzione di carica di co-amministratore e socio paritario nella ... srl, in relazione all'effettivo svolgimento di attività incompatibile con il regime di tempo pieno scelto per gli anni 2010-2013 nei quali l'odierno convenuto risultava avere ricavato un profitto sotto forma di incarichi auto attribuiti in base a criteri di rotazione con i docenti ... e

La voce di danno veniva contestata sia per la violazione perpetrata dal prof. ... resosi inottemperante agli obblighi di esclusività della prestazione lavorativa, liberamente scelta dal medesimo a favore dell'ateneo pubblico, opzione che aveva consentito al docente di ricevere una retribuzione maggiorata, sia in quanto il medesimo si sarebbe così reso inottemperante al divieto di assumere cariche gestionali in società lucrative.

Veniva, dunque, prospettata un'ipotesi di un nocumento patrimoniale per retribuzione indebita rispetto alla violazione delle norme a tutela delle funzioni di insegnamento pubblico da perseguire in via esclusiva, che veniva quantificato in euro 45.748,20, pari al 30 per cento della retribuzione stipendiale universitaria percepita nel triennio 2008-2010, mediante una percentuale di decurtazione della retribuzione in via equitativa, corrispondente all'ammontare medio del differenziale di trattamento economico fra tempo pieno e tempo definito.

Il danno erariale cagionato dal prof. ... all'Università veniva quindi complessivamente quantificato in euro 262.478,10.

La procura riteneva sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale: il rapporto di servizio, l'antigiuridicità delle condotte attive ed omissive, l'elemento soggettivo doloso con intenzionale occultamento e illecito arricchimento, il danno e il nesso di causalità tra condotta e danno.

2. Con comparsa di costituzione depositata in data 05.10.2022, si costituiva il Prof. ..., eccependo in via pregiudiziale la prescrizione della domanda attrice, in quanto i fatti dedotti in citazione erano risalenti , per entrambe le poste di danno contestato, agli anni 2008-2014, mentre "l'invito a dedurre" – non preceduto da alcun valido atto interruttivo – gli sarebbe stato notificato per la prima volta solo in data 28/02/2022, ben oltre il termine quinquennale di prescrizione di cui agli artt. 1 della L. n. 20/1994 e 3 della L. n. 639/1996. Escludeva al riguardo l'"occultamento doloso", in quanto non aveva mai nascosto le attività extraprofessionali svolte ed i compensi ricevuti, avendo correttamente adempiuto ai relativi oneri fiscali con la partita IVA, compresi nel Mod. 730 e nella "denuncia dei redditi, avendo correttamente adempiuto pubblicamente per essi ai relativi oneri fiscali con la partita IVA, aperta proprio per adempiere a tali oneri, e che l'Università "..." ben poteva verificare con il suo Servizio interno, essendo essi compresi nel Mod. 730 e nella "denuncia dei redditi", sempre regolarmente presentata.

Nel merito riteneva infondata la domanda attrice. Precisava al riguardo di avere svolto regolari attività consulenziali. In particolare, quanto alla consulenza svolte in favore della Società ..., con l'autorizzazione, ex art. 53, co. 7, D.Lgs. n. 165/2001, concessa dall'Ateneo di appartenenza in data 3/03/2011, sarebbe stata ritenuta dall'Ateneo "compatibile" con l'attività didattica e di docenza svolta dal prof ...,

mentre "solo la durata" dell'incarico era subordinato ad una successiva richiesta dell'interessato, non più necessaria per l'entrata in vigore della L. 240/2010 (in vigore dal 29/01/2011). L'autorizzazione riguardava un incarico, poi svolto in più fasi tecniche comprendente tutte le attività svolte dal 15/03/2011 al 15/03/2012 quindi anche con liquidazioni diverse, scadenzate nel tempo. A seguito della L. 30/12/2010, n. 240 (in vigore dal 29/01/2011), allo scadere del semestre (ossia al 15/09/2011), aveva ritenuto in buona fede che per gli incarichi professionali svolti non fosse più necessaria alcuna preventiva autorizzazione, come confermato con la Circolare del Rettore dell'Ateneo n. 61167 del 26/05/2011, esplicativa della Legge n. 240/2010.

Riteneva irrilevante ai fini del presente giudizio la titolarità della partita IVA. Quanto alla richiesta decurtazione in via equitativa, del 30%, pari ad € 45.748,20, dalla somma totale di € 152.494,02 percepita quale retribuzione stipendiale a tempo pieno dal citato docente nel periodo in cui era stato socio e co-amministratore, a titolo gratuito, della Soc. ..., s.r.l., dal 28/02/2008 al 12/10/2010, precisava che la stessa non sarebbe prevista da alcuna norma, né troverebbe giustificazione giuridica nella mancata prestazione della docenza, attesa la regolarità delle lezioni svolte dal prof. ... e del pieno raggiungimento degli obiettivi didattici previsti della sua facoltà.

Precisava altresì che gli incarichi svolti dovrebbero essere collocati tra le consulenze scientifiche e come tali ammissibili, per le quali, in tutta buona fede non aveva richiesto la preventiva autorizzazione, di cui all'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, provvedendo comunque in modo trasparente a fatturare i compensi ricevuti, in regola sotto il profilo contributivo e fiscale, e rendendo "conoscibili" dette attività consulenziali all'Ateneo di appartenenza che non aveva mai eccepito alcunchè, con conseguente concorso di responsabilità.

Eccepiva quindi l'assenza dell'elemento soggettivo tanto in termini di dolo e di doloso occultamento, in quanto per "l'occultamento doloso occorre un comportamento volto al raggiro, teso con atti commissivi al nascondimento, di cui deve lasciare prova della sua intenzionalità" (cfr. Corte Conti, Sez. III^ centr. app. sent. n. 830/2012), sia in termini di colpa grave in quanto mancherebbe il quid pluris che caratterizza e differenzia la "colpa grave" da quella lieve.

Eccepiva altresì la violazione e falsa applicazione dell'art. 83, co. 2 cgc. L'Università degli Studi "..." sarebbe venuta meno ad un suo preciso obbligo, non avendo verificato

con il suo Servizio interno l'attività extraistituzionale dei docenti a tempo pieno, nonostante il MIUR, con proprie Direttive, abbia da tempo invitato tutte le Università ad istituire al proprio interno un "Ufficio di Vigilanza", con evidente "concorso di corresponsabilità" di detto Ateneo. Pertanto, nell'ipotesi in cui si ritenesse residuare una qualche responsabilità del prof. ..., occorrerebbe tener conto "di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico" dello stesso.

Quanto al nocumento erariale, contestava la sussistenza del danno per le sei "Consulenze scientifiche per modellazione fondazione ponte sullo stretto di Messina", per le quali sarebbe stato in possesso di specifica autorizzazione rilasciata il 03/03/2011 dall'Ateneo di appartenenza che, pur se in via meramente presuntiva limitata a mesi sei, riguardava un unico incarico professionale, distinto in più fasi dello stesso progetto, caratterizzato da plurime attività, da inquadrarsi peraltro in un "concorso di idee". Inoltre, precisava che gli obiettivi di didattica e di ricerca, sarebbero stati pienamente raggiunti dal prof. ..., per gli anni 2008-2015, circostanza non contestata da controparte, per cui chiedeva di porre fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalle parti" nel presente giudizio, ex art. 95, co. 1°, del vigente c.g.c., che ha recepito l'analogo principio sancito dall'art. 115 c.p.c., come modificato, nel 2009, dall'art. 45, comma 14, della L. 18/06/2009, n. 69.

A prescindere dalla eccepita prescrizione della domanda risarcitoria di parte pubblica, riteneva comunque errato il quantum del danno contestato, dal quale dovevano essere escluse le prime sei fatture per le quali sussisteva l'autorizzazione, oltre che la fattura numero 7 che non riguardava un compenso liquidato, bensì rappresentava l'adempimento di un obbligo previdenziale, riguardando il contributo INARCASSA.

Richiedeva poi l'esclusione dal computo del danno della somma, quantificata in via equitativa nel 30% della retribuzione stipendiale (totale €. 152.494,02), in quanto come dimostrato dalla documentazione allegata, aveva sempre svolto con assoluta regolarità gli obblighi di didattica e ricerca, per gli anni 2008-2015.

Il danno totale contestato (€ 262.478,11), detratta la somma di € 155.411,51, doveva quindi ridursi ad € 107.066,59.

Precisava che l'eventuale recupero del danno contestato andava effettuato al netto, ai sensi dell'art. 150, comma 1, della L. 17/07/2020, n. 77, che ha convertito il D.L. n.

34/2020, secondo cui "le somme indebitamente erogate per emolumenti, stipendi e/o pensioni vanno restituite sempre al netto". Al riguardo veniva richiamata anche la giurisprudenza di questa Corte. Concludeva quindi chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale, la prescrizione della domanda di parte attrice per decorso del termine quinquennale, di cui all'art. 1, legge n. 20/1994; rigettare la domanda attrice per carenza degli elementi strutturali della responsabilità erariale (danno erariale, dolo o colpa grave), ed anche tenuto conto della buona fede, correttezza e legittimità del suo agire nell'esercizio delle sue funzioni; quantificare in modo esatto il quantum del danno, escludendo sia le voci di danno ritenute non pertinenti (le prime sei fatture ed il compenso pari al 30% della retribuzione stipendiale), sia tenendo conto della "concorrente responsabilità dell'Università ..., ex art. 82, co. 2, C.g.c., che non aveva svolto con l'Ufficio di Vigilanza interno il compito di "monitorare" i comportamenti dei docenti a tempo pieno per l'attività extraistituzionale, né aveva svolto opera di divulgazione della normativa di settore vigente in merito, ponendo a fondamento della decisione anche "i fatti non specificamente contestati", ex art. 95, co. 1°, del D.Lgs. n. 174/2016.

Chiedeva di utilizzare il potere riduttivo nella misura massima consentita, tenendo conto sia delle circostanze storiche della vicenda (anni 2010/2011), immediatamente successiva all'entrata in vigore della L. n. 240/2010, sia della Circolare n. 61167 del 26/05/2011 del Rettore dell'Ateneo di appartenenza, sia della sua piena buona fede, del corretto espletamento del ruolo di docente ; veniva, infine, richiesto che il rimborso delle spese legali venisse disposto in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

3. All'udienza del 27 ottobre 2022, svoltasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese, venivano uditi la Relatrice Alessandra Molina, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Gianluca Bragò, l'avv. Antonio D'Urso per il convenuto, che concludevano come da verbale, confermando le rispettive richieste in atti.

La causa veniva quindi trattenuta per la presente decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La fattispecie di responsabilità sottoposta all'odierno esame concerne il danno finanziario presuntivamente cagionato all'Università degli ... a seguito del mancato riversamento dei compensi derivanti da una serie di incarichi, svolti dal Prof. ... nel periodo compreso tra il 2008 e il 2010, in assenza delle preventive autorizzazioni datoriali e incompatibili con la carica di professore a tempo pieno e indeterminato dallo stesso rivestita all'epoca dei fatti.

Una seconda voce di danno contestata riguarda, poi, l'asserito nocumento patrimoniale per retribuzione indebita rispetto alla violazione delle norme a tutela delle funzioni di insegnamento pubblico da perseguire in via esclusiva, corrispondente all'ammontare medio del differenziale del trattamento economico tra tempo pieno e tempo definito nel triennio 2008-2010.

- 2. La progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli articoli 276 e 279 c.p.c., attualmente disciplinato dall'art. 101, n. 2, del c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto (Cass. S.U. n. 29/2016, Cass. S.U. n. 26242 del 2014; Corte dei conti, Sez. 2^ App., v. sent. nn. 138 e 139 dell'11.2.2016), fermo restando che l'ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 272/2007; Cass., sent. n. 23113/2008; S.R. Corte dei conti, sent. n. 727/1991).
- 2.1. In via preliminare, occorre quindi scrutinare l'eccezione di prescrizione avanzata dal ricorrente in quanto i fatti per cui è causa risalirebbero, per entrambe le poste di danno contestato, agli anni 2008-2014, mentre l'invito a dedurre, non preceduto da alcun valido atto interruttivo, gli sarebbe stato notificato per la prima volta solo in data 28 febbraio 2022.

L'eccezione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

A tal riguardo, è utile ricordare che l'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, dispone che: "Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta".

Orbene, secondo la giurisprudenza contabile (Sez. II/A, n. 592 del 2014 e n. 1094 del 2015), tale doloso occultamento rileva non tanto sotto il profilo soggettivo (in riferimento, cioè, ad una condotta occultatrice del debitore), bensì sotto quello oggettivo (in relazione all'impossibilità dell'Amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo tempestivamente in giudizio ex art. 2935 c.c.).

La Corte di legittimità, tuttavia, ha affermato che in presenza di un obbligo giuridico di informare e, quindi, di attivarsi, l'ulteriore condotta dolosa del debitore/dipendente pubblico, tesa ad occultare il fatto pregiudizievole, possa estrinsecarsi anche in una condotta omissiva, "quando chiaramente riguardi atti dovuti, ai quali, cioè, il debitore è tenuto per legge" (Cassazione civile, n. 392 del 16 febbraio 1967, id. 9 gennaio 1979, n. 125; id. 11 novembre 1998, n. 11348), sicché "il doloso occultamento è requisito diverso e più grave rispetto alla mera omissione di una informazione, omissione che assume rilievo solo ove sussista un obbligo della parte di informare" (Cassazione civile, Sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2030).

In aderenza a tali criteri, la giurisprudenza contabile più recente, cui il Collegio intende in questa sede dare continuità, ha ammesso che l'occultamento doloso possa realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore, avente ad oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (cfr. Sez. III/A n. 345/2016, Sez. II/A n. 175/2019, Sez. App. Sicilia n. 198/2012; Sezione Campania n. 418/2019 e n. 339/2019), non dovendosi più necessariamente concretare in un comportamento "specificamente preordinato al callido mascheramento" del danno.

Nel caso di specie, non appare revocabile in dubbio che l'odierno convenuto avesse un obbligo specifico, nella fattispecie disatteso, di informare il proprio datore di lavoro degli incarichi ricevuti.

Tale principio vale anche per le attività assolutamente incompatibili, per il cui svolgimento, ove non liberalizzate, doveva pur sempre formularsi una domanda, anche se suscettibile di diniego da parte dell'Ateneo (cfr. Sezione III/A, n. 55 del 2 febbraio 2017; Sez. Campania, n. 387/2020). Pertanto, la mancata richiesta di autorizzazione (vale a dire l'omessa informativa), sia pure per le attività incompatibili destinata a un epilogo di rigetto da parte della P.A., integra una condotta tesa all'occultamento del danno, mentre elemento costitutivo del fatto dannoso deve

ritenersi il mero svolgimento dell'attività, vietata a monte dal legislatore, in contrasto con lo status" di professore a tempo pieno rivestito all'epoca dei fatti (cfr. Sezione III/A, n. 55/2017, cit; n. 514/2016). Siffatto onere, espressione anche dei generali obblighi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 e 1375 c.c., costituiva un preciso dovere di servizio, anche in considerazione degli obblighi previsti dall'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, nella fattispecie disattesi.

A causa di tale omissione, l'Amministrazione non era in alcun modo nelle condizioni di poter conoscere l'attività extraistituzionale posta in essere dal convenuto, la cui scoperta, non a caso, è stata resa possibile solo attraverso complesse verifiche incrociate condotte dalla Guardia di Finanza.

Come correttamente osservato dal Requirente, infatti, l'Amministrazione di appartenenza non aveva il dovere, né tantomeno la possibilità di controllare l'operato del professore, in assenza di informazioni e di richieste di autorizzazioni dallo stesso presentate.

Né portata esimente può riconoscersi alla presentazione della dichiarazione dei redditi, in ottemperanza ad obblighi di natura fiscale, effettuata dal convenuto nei confronti di altra Amministrazione (l'Agenzia delle Entrate), dotata di distinta personalità giuridica (cfr., *ex multis*, Sez. Campania n. 1034/2021).

L'Amministrazione universitaria, pertanto, non ha potuto in alcun modo valutare la compatibilità degli incarichi stessi con la disciplina legislativa e con il Regolamento di Ateneo. Essendosi in presenza di "attività fino a quel momento taciute al datore di lavoro", il dies a quo del termine di prescrizione decorre dalla data di obiettiva conoscibilità dell'attività extra-istituzionale (ex multis, Sezione I/A n. 363/ 2018; Sezione Campania, n. 349/2019) e, cioè dall'informativa finale della Guardia di finanza del 25 maggio 2018, dalla quale emerge l'obiettiva conoscibilità di fatti rilevanti per la contestazione del danno erariale per cui è causa.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'eccezione di prescrizione è infondata deve essere quindi rigettata.

3. Venendo al merito, la domanda attorea merita accoglimento parziale per le ragioni di seguito esposte.

Giova premettere, sul piano sistematico, che il rapporto di lavoro con il datore pubblico è storicamente caratterizzato, a differenza di quello privato, dal c.d. regime delle incompatibilità, in base al quale al dipendente pubblico, nei limiti di seguito precisati, è preclusa la possibilità di svolgere attività extralavorative.

La ratio di tale divieto, che permane anche in un sistema "depubblicizzato" a rimarcare la peculiarità dell'impiego presso la p.a., va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore pubblico ("I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" art. 98 Cost.), per preservare le energie del lavoratore e per tutelare il buon andamento della p.a., che risulterebbe turbato dall'espletamento da parte di propri dipendenti di attività imprenditoriali caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto (crf., *ex multis*, Corte conti, Sez. Lombardia, sent. n. 198/2020).

Tuttavia, tale divieto di espletare incarichi extraistituzionali non è sistematicamente assoluto. Difatti, il regime vigente, codificato dall'art.53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165, pur individuando, al primo comma, situazioni di incompatibilità assoluta (sancite dagli artt.60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 per lo svolgimento di attività

imprenditoriali, agricole, commerciali, libero-professionali, ed altri lavori pubblici o privati), il cui espletamento porta alla decadenza dall'impiego previa diffida, prevede anche, al comma 7 del cennato art.53, attività occasionali espletabili dal dipendente pubblico previa autorizzazione datoriale ed anche attività "liberalizzate", ovvero liberamente esercitabili senza previa autorizzazione, in quanto espressive di basilari libertà costituzionali (art.53, co.6, d.lgs. n. 165 cit.). In particolare, l'art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 dispone testualmente che: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento

del fondo di produttività o di fondi equivalenti". Il successivo comma 7-bis, introdotto ad opera della legge n. 190 del 2012, ha poi chiarito che "l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti".

Per i docenti universitari, la predetta disciplina si integra con quella settoriale (ma pur sempre di rango primario) prevista dal D.P.R. n. 382 del 1980 e dalla legge n. 240 del 2010, nonché con quella attuativa contenuta negli statuti e/o nei regolamenti dei relativi atenei.

Al riguardo, l'art. 11 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria, ha previsto che l'impegno dei professori ordinari possa essere "a tempo pieno" o "a tempo definito" e che ciascun professore possa optare tra uno dei due regimi. La scelta va esercitata con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

Per compensare le limitazioni che derivano dall'opzione per il regime a tempo pieno, a partire dal D.P.R. n. 382/80 sono state previste maggiorazioni stipendiali per i professori universitari che abbiano optato per tale regime. Il predetto art. 11 prevede altresì espressamente che il regime a tempo pieno "a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con la assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione

statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali; b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale.

Il regime delle limitazioni ivi contenuto è stato aggiornato ad opera della legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" che, all'art. 6, commi 9 e 10, ha previsto testualmente quanto segue: "9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'Ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con Regolamento adottato con Decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività liberoprofessionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo. 10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e í ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso Enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università di appartenenza". Il successivo comma 12, invece, ha confermato per i professori a tempo definito la possibilità di svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non" determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza".

Quindi il comma 10 non ha introdotto alcuna liberalizzazione dell'attività liberoprofessionale per i professori a tempo pieno, in deroga a quanto previsto dal
precedente comma 9. Una siffatta opzione ermeneutica, infatti, finirebbe per privare
di significato la fondamentale distinzione tra attività a tempo pieno e a tempo
definito, cui è correlato un diverso trattamento retributivo in ragione della differente
incidenza del vincolo di esclusiva (cfr. Sez. III/A, sentenza n. 75/2020).

In attuazione della normativa nazionale appena richiamata, il regolamento di Ateneo, approvato con D.P.R. n. 3641 del 16.11.2012, all'art. 3, comma 1, ha annoverato tra le attività assolutamente incompatibili con lo status di docente, ricercatore e assistente ordinario a tempo pieno, tra l'altro, l'esercizio di attività libero-professionale, nonché qualunque altra attività non rientrante nei compiti e doveri di ufficio che, eccedendo i limiti della saltuarietà e occasionalità, rivesta il carattere della continuità e che, ove prevalente rispetto a quella d'ufficio contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente; in tali casi è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, il collocamento del dipendente in posizione di aspettativa o fuori ruolo.

Per converso, l'art. 4, comma 1, del regolamento d'Ateneo ha annoverato tra le attività liberamente esercitabili, le attività di collaborazione scientifica e di consulenza, purché non si configurino come esercizio di attività libero professionale. Il regolamento d'Ateneo ha poi previsto, agli artt. 5 e ss, gli incarichi che possono essere svolti previa autorizzazione dettando i criteri per la concessione dell'autorizzazione e regolamentando la procedura autorizzativa.

4. Svolta questa breve premessa normativa, osserva il Collegio che la prima voce di danno contestata al prof. ... riguarda il mancato riversamento all'Amministrazione di appartenenza, in violazione dell'art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/01, dei compensi asseritamente ottenuti a seguito di attività extraistituzionali, non previamente autorizzate.

Dalla documentazione in atti, risulta che il Prof. ... nell'arco temporale in considerazione, dal 2010 al 2013 ha svolto plurimi incarichi alcuni dei quali di durata pluriennale, a fronte di un compenso complessivo pari ad euro 216.729,90. L'attività svolta in tale arco temporale risulta del tutto taciuta all'Ateneo di appartenenza. Difatti, l'unica autorizzazione richiesta riguarda la società ..., società che non è sostanzialmente e formalmente l'emittente delle fatture relative all'attività professionale svolta, relativa alla modellazione delle fondazioni che avrebbero dovuto sorreggere il ponte sullo Stretto di Messina.

Inoltre, tale autorizzazione è limitata a soli 6 mesi del 2011 e quindi non comprende le annualità 2010 e 2012. Come correttamente affermato dalla Procura e come si evince altresì dalla documentazione riversata in atti, le attività svolte evidenziano la durata annuale e non saltuaria degli incarichi affidati al prof. ... e la natura di prestazione altamente specialistica, qual è la modellazione delle fondazioni di un ponte sul mare, in territorio altamente sismico, secondo le regole tecniche tipiche dell'esercizio della professione di geotecnico.

Ulteriori incarichi, anche di durata pluriennale (quale il progetto esecutivo Nuova ... di levante) o addirittura non documentati, sia quanto ai pareri resi che agli incarichi ricevuti, denotano un'attività connotata da profili di intensità e sistematicità che anche in considerazione del reddito elevato percepito al riguardo dall'interessato quale dipendente pubblico non può rientrare nell'attività di consulenza liberamente espletabile (cfr., *ex multis*, Sez. Lombardia n.11/2020 e Sez. Lazio n. 108/2022).

È evidente che anche tali attività, pur essendo svolte in presenza di partita IVA (requisito non ritenuto dirimente dalla giurisprudenza contabile cfr. Sez. II/A n. 320/21; Sez. III/A, n. 253/2019), concretavano gli estremi dell'attività libero professionale, finendo per perdere quella natura occasionale e non organizzata che deve sempre avere la consulenza resa dal professore a tempo pieno. Ciò trova conferma anche all'art. 3, comma 1, del regolamento di Ateneo, dopo aver elencato le attività "assolutamente incompatibili con lo status di docente", con norma di portata residuale preclude comunque l'esercizio di "qualunque altra attività non rientrante nei compiti e doveri d'ufficio che, eccedendo i limiti di saltuarietà ed occasionalità, rivesta il carattere della continuità e che, ove prevalente rispetto a quella d'ufficio, contrasti con il dovere costituzionalmente sancito di esclusività del servizio svolto dal pubblico dipendente; in tali casi è fatto salvo, qualora previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, il collocamento del dipendente in posizione di aspettativa, o di fuori ruolo".

Del resto, questa stessa Corte ha evidenziato che l'esercizio di attività liberoprofessionale ricorre anche nell'ipotesi di una pluralità di attività astrattamente ricomprese tra quelle liberamente espletabili (es. singole consulenze) se poste in essere occasionalmente e sporadicamente, qualora siano invece connotate in concreto da inequivoci profili di continuità, intensità e sistematicità (C. Conti, Sez. giur. Emilia-Romagna n. 150/2017; Sez. giur. Lombardia n. 140/2017; n. 20/2021; TAR Sardegna, sez. I, n. 1212/2015). A questo riguardo, priva di pregio appare l'argomentazione della difesa volta a derubricare l'attività, a volte resa verbalmente e non documentata, quale mera attività consulenziale. Difatti, in tal caso la mancata documentazione finisce per acuire la gravità di tale prassi, del tutto taciuta all'Amministrazione.

La mancata richiesta di autorizzazione ha finito per impedire all'Amministrazione di poter venire a conoscenza di tale attività e di verificarne, al contempo, le reali caratteristiche (se, cioè, effettivamente espletabile senza autorizzazione ovvero se, invece, come nella fattispecie, del tutto preclusa perché concretante attività libero professionale). L'Università, inoltre, non è stata messa nelle condizioni di verificare anche l'assenza di possibili profili di conflitto d'interesse, anche solo potenziale. Appare pertanto priva di pregio l'eccezione formulata dalla difesa circa una concorrente responsabilità da parte dell'Ateneo per non avere posto in essere le necessarie verifiche. Difatti l'amministrazione non aveva né il dovere, né la possibilità di controllare l'operato del docente, che era tenuto a portare a conoscenza dell'Istituto l'attività svolta in quanto gravato dagli specifici obblighi di legge sopra evidenziati.

Le reiterate omissioni in cui è incorso il convenuto ad avviso del Collegio si connotano di ulteriore gravità in quanto contrastanti con quei basilari obblighi di trasparenza che hanno trovato ampia valorizzazione a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 190/2012 (cd. "legge anticorruzione").

L'importanza di tali obblighi è stata più volte richiamata anche da questa Sezione, che in più occasioni ha osservato come le modifiche introdotte dalla normativa anticorruzione mirino ad eliminare in radice situazioni di conflitto d'interesse anche solo potenziale, "virtualmente prodromiche anche rispetto a possibili dinamiche corruttive (nell'ambito delle quali la consulenza o l'incarico potrebbero costituire una modalità surrettizia di erogazione di danaro, ovvero di 'altra utilità' (per un'ampia disamina si rinvia a Sez. Campania sent. n. 1034/2021; sent. n. 418/2019).

15.5 Conclusivamente il collegio ritiene che le attività contestate dalla Procura al convenuto rivestivano effettivamente carattere libero-professionale, in ragione della loro remuneratività, continuatività, assiduità e sistematicità : nel lasso temporale considerato il ... ha cumulato un elevato numero di incarichi, anche di durata

pluriennale, che gli hanno consentito di percepire un reddito aggiuntivo di ben 216.729,90 euro.

16. Dovendosi ritenere esistente *in re ipsa* il nesso eziologico, con riferimento all'elemento soggettivo dell'ipotizzato illecito amministrativo- contabile il Collegio ritiene che il reiterato esercizio di attività non autorizzata e incompatibile con il regime di docenza a tempo pieno, ove considerato in relazione alla qualificata posizione rivestita dal convenuto, nonché alla sua formazione e preparazione professionale, denoti una condotta volontariamente reticente, tesa all'occultamento doloso del danno e perpetrata negli anni in violazione di obblighi di servizio che gli avrebbero imposto una doverosa attività informativa nei confronti del proprio datore di lavoro e, comunque, il riversamento al bilancio dell'Amministrazione universitaria dei compensi percepiti.

Appare al riguardo altresì inconferente l'argomentazione addotta dalla difesa anche per un ammettere un eventuale concorso di responsabilità, secondo cui l'Ateneo non avrebbe svolto opera di divulgazione della normativa di settore vigente in merito. Difatti nessuna buona fede del convenuto appare ipotizzabile sia per la qualificazione della posizione rivestita in quanto docente universitario, sia per la limpida formulazione delle disposizioni normative di cui all'art. 53 del dlgs. n. 165/2001 e alla normativa di livello secondario, unitamente al noto principio *ignorantia legis non excusat*.

Sussistendo pertanto tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa con riferimento a tale prima voce di danno, la domanda attorea deve essere accolta.

5. Il secondo profilo di danno, contestato dalla Procura deriverebbe dalla violazione delle regole sul tempo pieno, conseguente all'assunzione di carica di coamministratore e socio paritario nella ... srl, in relazione all'effettivo svolgimento di attività incompatibile con il regime di tempo pieno scelto, ovvero per gli anni 2010-2013, nei quali risulta avere ottenuto un lucro sotto forma di incarichi auto attribuiti in base a criteri di rotazione con i docenti ... e La voce di danno è contestata sia per la violazione perpetrata dal prof. ... resosi inottemperante agli obblighi di esclusività della prestazione lavorativa, liberamente scelta dal medesimo a favore dell'ateneo pubblico, opzione che gli aveva consentito di ricevere una retribuzione maggiorata,

sia in quanto il medesimo si sarebbe reso inottemperante al divieto di assumere cariche gestionali in società lucrative.

A questo riguardo, in linea con i più recenti approdi ermeneutici della giurisprudenza contabile (Sezione I/A, n. 188/2019; Se-zione II/A, n. 138/2020, Sezione III/A, n. 653/2016; id. n. 138/2020; Sezione giurisdizionale Calabria, n. 112/2020; Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 68/20), il Collegio ritiene che la sussistenza di un danno erariale conseguente alla violazione dell'obbligo di esclusività e di fedeltà, non possa essere automaticamente desunta in base allo svolgimento di incarichi extra istituzionali non autorizzati o non autorizzabili, ma debba

essere oggetto di specifica allegazione di parte attrice.

Tale soluzione, che discende anche dalla connotazione del tutto autonoma rispetto alla prima voce di danno, si pone in continuità con la giurisprudenza di questa Sezione (n. 154/2020).

Nella fattispecie, osserva la Sezione che non sussiste prova che dall'espletamento dei numerosi incarichi contestati sia derivato un pregiudizio qualitativo o quantitativo alla resa lavorativa del prof. ..., il quale, invece, in base alla documentazione riversata in atti, nell'arco temporale di riferimento, risulta aver regolarmente assolto agli obblighi derivanti dal contratto di lavoro a tempo pieno con riferimento all'attività didattica.

Nel caso in esame, non è stato provato che la prestazione lavorativa non sia stata resa nei termini previsti dal rapporto a tempo pieno; anzi, è stato provato, *ex adverso*, che non vi è stata una riduzione della prestazione lavorativa, in termini sia quantitativi sia qualitativi, idonea a giustificare la decurtazione richiesta della Procura attrice nei confronti del convenuto.

A ciò si aggiunga un'ulteriore considerazione. L'art. 60 del D.P.R. n. 3 del 1957, richiamato dal primo comma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, stabilisce che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fini di lucro".

Il prof. ... dal 28.02.2008 al 12.10.2010 risulta essere stato, a titolo gratuito, socio e coamministratore della società ... Srl, ma tale circostanza, di per sé sola, non vale a integrare di per sé un pregiudizio all'erario non altrimenti provato.

Invero, con riferimento a tale ipotesi, l'art. 63 del medesimo D.P.R. n. 3 del 1957 prevede "una previa diffida" del datore di lavoro volta a far cessare l'incompatibilità (mai effettuata, in quanto il prof. ... ha cessato volontariamente da dette cariche nel 2010) e, solo in caso di inottemperanza alla diffida, la decadenza dell'impiego.

Come correttamente rilevato dalla difesa, il legislatore ha previsto quindi, quale unico effetto alla violazione del disposto dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, solo la decadenza dall'impiego, ipotesi che non forma oggetto del presente giudizio.

Conseguentemente, la richiesta della Procura relativa a tale seconda voce di danno deve essere rigettata.

6. Con riferimento alla quantificazione della prima partita di danno, ai fini della determinazione dell'importo da restituire, la difesa ha chiesto che il corrispettivo venga calcolato al netto delle ritenute. A tale riguardo, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale si sono pronunciate con la sentenza n. 13/2021/QM, nella quale hanno enunciato il seguente principio di diritto: "In ipotesi di danno erariale conseguente all'omesso versamento dei compensi di cui all'art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d'acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile".

Per *eadem ratio*, i criteri di computo del danno "al lordo" (SSRR, sent. n. 13/2021, cit.) sono certamente estensibili anche alle altre forme di tassazione assolte, alle ritenute previdenziali, per la parte eccedente la ritenuta d'acconto, per le addizionali (Sez. Campania, n. 349/2019, cit.), nonché per le ulteriori voci correlate al mero assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali da parte del convenuto, e dunque costituenti obbligazioni del tutto autonome, insuscettibili di "*compensatio obliqua*".

In alcun modo, inoltre, tali importi possono costituire "vantaggio per altra amministrazione" ai sensi dell'art. 1, comma 1 quater, della l. n. 20/94, atteso che l'interessato, laddove ne ricorrano i presupposti, ben potrebbe "avvalersi della deduzione fiscale delle somme riversate all'amministrazione (art. 10, comma 1, lettera d—bis del Tuir – testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) o, in ipotesi, chiedere il rimborso (cfr. art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; v. anche art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546) delle imposte versate a fronte di un compenso a suo tempo indebitamente percepito e successivamente retroverso per effetto del citato art. 53, commi 7 e 7-bis". (Sezione giur. Abruzzo, sent. n. 18 del 2019).

Conclusivamente, il Collegio ritiene che la domanda attorea debba essere accolta con riferimento alla sola prima partita di danno contestato pari ad €. 216.729,90, computato al lordo degli oneri fiscali e previdenziali.

- 6. Venendo al tema degli accessori sulla somma dovuta, all'importo di condanna vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, da determinarsi con riferimento alle singole date dei mancati riversamenti, nonché gli interessi legali sulla somma rivalutata a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
- 7. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vengono integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente la richiesta risarcitoria e, per l'effetto, condanna ... , al pagamento in favore dell'Università degli studi "..."di Napoli della somma di €.216.729,90 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da determinarsi secondo i criteri precisati in parte motiva .

Spese compensate

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Alessandra Molina Michele Oricchio

(firma digitale) (firma digitale)

Depositato in Segreteria il 9/1/2023

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)